

**REGOLAMENTO (CE) N. 1322/94 DELLA COMMISSIONE****dell'8 giugno 1994****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1266/94 della Commissione<sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1266/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93<sup>(5)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi

nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94<sup>(7)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1266/94 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

(3) GU n. L 138 del 2. 6. 1994, pag. 5.

(4) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(5) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

(6) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

(7) GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.